

# Rapporto (annulla e sostituisce quello del 27 febbraio 2013)

numero

**6647 R**

data

27 marzo 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 5 giugno 2012 concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati e la modifica della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza fino alla sua abrogazione**

### **I. PREMESSA**

Le attività di sicurezza svolte da privati registrano una diffusione e importanza sconosciute fino a pochi anni or sono. L'adattamento delle norme relative a questa evoluzione è assolutamente necessario. In particolare è auspicabile un maggior controllo sul rilascio delle autorizzazioni e l'obbligo della formazione sia di base sia continua.

I recenti procedimenti penali e le preoccupazioni espresse dal Procuratore generale John Nosedà e dai Procuratori che si sono occupati delle fattispecie tracciano un quadro spesso colorato d'improvvisazione e di scarsa professionalità e quindi assai poco edificante.

### **II. IL QUADRO GIURIDICO**

La Confederazione non legifera in questo settore, lasciando i Cantoni liberi di adottare regolamentazioni specifiche.

In Ticino sono vigenti, dall'8 novembre 1976, la legge sulle attività di investigazione e di sorveglianza e il relativo regolamento d'applicazione del 17 dicembre 1976. La legge cantonale sottopone ad autorizzazione le attività private a favore di terzi quali l'investigazione, la sorveglianza, la difesa, la raccolta d'informazioni inerenti alle persone e il trasporto di valori.

La competenza dell'autorizzazione è affidata alla polizia cantonale.

La legislazione cantonale presenta alcune lacune che vanno dal mancato obbligo di formazione alla mancata estensione del campo di applicazione della legge al personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione incaricato della sicurezza; passando dal mancato obbligo per gli stranieri di presentazione di un attestato parificato al nostro casellario giudiziale.

Dopo l'entrata in vigore della modifica della Legge federale sul mercato interno, il Consiglio federale aveva raccomandato ai Cantoni di dotarsi di regolamentazioni specifiche e compatibili fra loro.

Nel frattempo la Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP) si è fatta promotrice del progetto di concordato che ha quale scopo principale quello appunto di uniformare l'assetto giuridico.

Dal 1996 alcuni Cantoni romandi hanno adottato un concordato proposto dalla Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia.

### **III. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO**

Al Governo ticinese si presentavano così tre alternative:

- modificare la legge cantonale attuale;
- aderire al concordato romando;
- aderire al concordato adottato dalla Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia.

Il Consiglio di Stato ritiene che la soluzione più appropriata sia quella di proporre l'adesione al concordato della CDDGP. Queste le più significative particolarità:

- il testo è di recente allestimento ed è compatibile con le norme federali attuali e gli accordi internazionali;
- sono istituiti sia l'obbligo della formazione di base sia quello della formazione permanente;
- sono assoggettate ad autorizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di sicurezza;
- obbligo di autorizzazione anche per chi effettua compiti di controllo e sorveglianza fuori dagli esercizi pubblici;
- la Commissione concordataria allestisce un registro dei titolari di un'autorizzazione come pure delle persone la cui domanda di rilascio o di rinnovo è stata rifiutata o contro le quali è stata comminata una sanzione.

### **IV. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione della legislazione, durante la procedura di consultazione, aveva raccomandato l'adesione al concordato della CDDGP - comunicazione del 12 novembre 2008.

In questi ultimi anni le attività di sicurezza svolte da privati sono ulteriormente aumentate in un quadro giuridico che purtroppo presenta numerose zone grigie. La Magistratura ticinese è stata chiara al riguardo e il Procuratore generale Nosedà e il collega Respini sono stati categorici: *«ci sono agenzie che assumono persone, anche a titolo temporaneo, prive dei necessari requisiti per garantire la sicurezza - vi sono stati casi in cui i servizi di sicurezza si sono rivelati dei servizi di pestaggio»*.

Questi problemi di mancanza di professionalità si sono sovente riscontrati nel personale incaricato di compiti di sicurezza alle entrate di discoteche e locali notturni di grandi dimensioni.

L'attuale legge risale al 1976 e certamente non risponde più all'evoluzione della situazione. Di fatto con l'entrata in vigore della legge federale del 1995 sul mercato interno

e l'accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone chiunque può proporsi quale agente al servizio di un'agenzia di sicurezza.

Purtroppo è risaputo che queste persone sono assunte anche per un solo giorno, con tutti i problemi di precarietà ma soprattutto di sicurezza che si possono immaginare.

È quindi assolutamente necessario istituire l'obbligo sia della formazione di base sia di quella permanente. Secondo il concordato la formazione è resa obbligatoria anche per i responsabili delle agenzie. Si tratta, a mente dei commissari, di un passo fondamentale per garantire un'adeguata professionalità. Non è però specificato se l'attestato è personale o legato all'agenzia in cui si opera: questo aspetto deve essere regolato dai singoli Cantoni, in quanto se così non fosse si impedirebbe di fatto una corretta applicazione della legge.

La Commissione ritiene altresì importanti due ulteriori condizioni che figurano nella Legge di applicazione del Concordato, che prevedono la solvibilità del richiedente e una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Altri aspetti positivi del concordato sono indubbiamente il fatto di assicurare un'applicazione uniforme in tutti i Cantoni (soprattutto per quanto attiene alla formazione) e la possibilità per la Commissione concordataria di esercitare la sorveglianza sulle organizzazioni di categoria delegando loro determinati compiti amministrativi per sgravare parzialmente l'autorità cantonale preposta all'applicazione. Considerata la particolare situazione ticinese nel controllo del mercato del lavoro, sarebbe però auspicabile poter disporre nel nostro Cantone di una commissione paritetica efficace in grado di operare nell'immediato.

Suscita qualche perplessità la possibilità di perquisire, da parte di questi agenti, persone dello stesso sesso anche nelle parti intime. I commissari auspicano che da parte della polizia cantonale vi sia, oltre a una formazione adeguata, anche un rigoroso controllo.

È opportuno aggiungere anche una norma esplicita che consenta, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di domandare la documentazione corrispondente a quella svizzera, in particolare riguardo alle iscrizioni nel casellario giudiziale. Il documento estero va domandato (eventualmente in aggiunta all'estratto del casellario giudiziale svizzero) in particolare alle persone frontaliere o a coloro che hanno risieduto all'estero. Il nuovo articolo non fa comunque riferimento in modo esplicito al casellario giudiziale perché deve poter essere applicato anche ad altri documenti. La norma consente infatti di domandare anche un certificato di solvibilità (l'attestazione corrispondente all'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimento).

L'entrata in vigore della LMI e dell'accordo sulla libera circolazione delle persone permette, di fatto, a chiunque di proporsi quale agente al servizio di un'agenzia di sicurezza quando questa è autorizzata. I casi di persone assunte per un solo giorno con compiti di sorveglianza, al di là della pericolosità di tali pratiche, costituiscono un esempio concreto di come la precarietà sia al centro dell'attività di questo genere di agenzie, che dovrebbero esercitare un compito integrativo delle forze di polizia e quindi usufruire di operatori stabilmente assunti e formati e privilegiare, anche per una questione di uniformità d'intervento e unità di dottrina, anche (e soprattutto) persone residenti sul nostro territorio.

Il concordato pone l'accento sull'obbligo di una formazione di base per gli operatori del settore e i dirigenti d'azienda, e impone la formazione permanente, ma non specifica se

l'attestato sia personale o legato all'agenzia in cui si opera. Questione che, di fatto permette a chi ne è in possesso di operare come falso indipendente e quindi di porsi sul mercato in condizioni di dumping. Questo aspetto deve essere regolato a livello cantonale: se così non fosse si impedirebbe di fatto una corretta applicazione della legge.

Per tutti questi motivi la Commissione della legislazione ritiene doveroso proporre un'interpretazione più rigorosa di quanto propone il concordato, rafforzando le garanzie a tutela della qualità di vita dei dipendenti, a difesa delle aziende serie e responsabili e a favore di un miglior servizio per tutta la popolazione. Ciò è possibile interpretando al meglio l'art. 2 del concordato che lascia ampio spazio di manovra ai Cantoni.

La Commissione chiede quindi al Parlamento di accettare le seguenti modifiche alla Legge d'applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati:

### **Art. 3 (nuovo)**

*Per la verifica dell'adempimento delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente può richiedere a chi domanda l'autorizzazione i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere, in particolare, nel caso in cui la persona risieda o abbia risieduto all'estero.*

### **Art. 4 (nuovo)**

*Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori e non può essere reclutato tramite notifiche on-line.*

### **Art. 5 - Condizioni di rilascio dell'autorizzazione (nuovo)**

<sup>1</sup>*Chiunque può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di sicurezza se*

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di residenza da almeno due anni;*
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;*
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per esercitare l'attività di agente di sicurezza privato;*
- d) il suo casellario giudiziale non riporta alcuna condanna per crimini o delitti;*
- e) sembra, sulla base dei suoi precedenti e del suo comportamento, avere le qualità richieste per esercitare questa attività.*

<sup>2</sup>*Chiunque è autorizzato a dirigere un'impresa di sicurezza o una succursale se*

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di residenza;*
- b) adempie alle condizioni enunciate al capoverso 1 lettere b-e;*
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per dirigere un'impresa di sicurezza.*

<sup>3</sup>*Un'impresa di sicurezza o una sua succursale riceve un'autorizzazione d'esercizio se*

- a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile la cui copertura ammonta ad almeno tre milioni di franchi;*
- b) garantisce che i propri agenti di sicurezza sono correttamente formati a svolgere i compiti che vengono loro affidati e beneficiano regolarmente di una formazione continua.*

*L'autorizzazione a svolgere l'attività di agente di sicurezza privato deve essere accompagnata dalla specificazione dell'agenzia per cui si opera (in caso di cambiamento dell'agenzia deve essere rinnovata).*

La Commissione rileva che l'art. 3 (definizioni) del Concordato che disciplina le prestazioni di sicurezza da parte di persone o imprese private prevede al cpv. 6 anche la possibilità del trasporto di detenuti. Durante l'esame preliminare del messaggio n. 6644 del 15 maggio 2012 la maggioranza della Commissione si era espressa negativamente su questa esternalizzazione che riguardava i trasporti all'interno del Cantone.

Il Consiglio di Stato, viste le forti resistenze pervenute anche dalle associazioni del personale della polizia, ha presentato il 5 marzo 2013 il messaggio aggiuntivo n. 6644A rivedendo integralmente il precedente. In sintesi il Governo rinuncia alla possibilità di delegare a privati compiti che spettano alla polizia cantonale.

La Commissione della legislazione ribadisce comunque la sua contrarietà, anche se il Concordato prevede questa possibilità, ad assegnare a privati compiti delicati e sensibili quali il trasporto di detenuti e la sorveglianza di persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa.

Per contro, la Commissione accoglie la richiesta del Consiglio di Stato di modificare la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza allo scopo di posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo, da parte degli agenti di sicurezza privati, di aver conseguito una specifica formazione professionale.

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza è così modificata:

**II.**

*Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente, **ad eccezione degli art. 5 lett. d) e 24 cpv. 2 lett. i) che entrano in vigore il 1° gennaio 2014.***

## **V. CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 6647 del 5 giugno 2012, il disegno di Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (con la modifica al punto II), il disegno di Legge di applicazione del Concordato del 12 novembre 2012 (con i nuovi artt. 3, 4 e 5) e il disegno di decreto legislativo concernente l'adesione al Concordato del 12 novembre 2010.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio (con riserva) -

Cereghetti - Corti (con riserva) - Ghisolfi - Giudici -

Guerra (con riserva) - Paparelli (con riserva) - Pedrazzini -

Rückert (con riserva) - Stojanovic (con riserva) - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 marzo 2013 n. 6647R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali, commerciali e al personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela.

#### **Art. 3, marginale**

**Autorizzazione**

#### **Art. 4, marginale e cpv. 2**

**Persone fisiche  
e persone  
giuridiche**

<sup>2</sup>Gli amministratori dell'organizzazione, nonché tutti gli agenti, devono adempiere alle condizioni dell'art. 5.

#### **Art. 5 (modificato)**

**Condizioni**

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio o dell'Unione europea ed essere maggiorenni in possesso dei diritti civili;
- b) avere il domicilio politico o almeno un domicilio d'affari nel Cantone;
- c) essere persone di buona condotta;
- d) possedere un'adeguata formazione;
- e) disporre del permesso di soggiorno che li autorizzi all'esercizio dell'attività lucrativa, se stranieri;
- f) avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento.

### **Art. 6 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento ed è valida per un periodo massimo di tre anni; essa è sempre rinnovabile e non è trasferibile.

### **Art. 6a**

**Obbligo di  
notifica da parte  
dell'autorità**

<sup>1</sup>Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illeciti.

### **Art. 8 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>L'autorizzazione è rifiutata a chi è stato condannato per crimini o delitti, la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale, è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

<sup>3</sup>*Abrogato*

### **Art. 11**

*Abrogato*

### **Art. 12 cpv. 2**

<sup>2</sup>*Abrogato*

### **Art. 13 cpv. 1 e 3**

**Personale  
avventizio**

<sup>1</sup>Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla Polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori.

<sup>3</sup>*Abrogato*

### **Art. 16 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>*Abrogato*

<sup>3</sup>Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.

<b>Perquisizioni personali</b>	<p><b>Art. 18</b></p> <p><sup>1</sup>Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:</p> <p>a) persone arrestate in flagranza di reato;</p> <p>b) persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.</p> <p><sup>2</sup>La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.</p> <p><sup>3</sup>Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.</p>
<b>Sanzioni penali</b>	<p><b>Art. 22</b></p> <p><sup>1</sup>È punito con la multa fino a 20'000 franchi chi esercita, senza autorizzazione, un'attività sottoposta ad autorizzazione e chi contravviene ad altre norme della legge e del regolamento.</p> <p><sup>2</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p> <p><b>Art. 24 cpv. 2 lett. i (nuovo)</b></p> <p>i) i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale.</p>

## II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente, ad eccezione degli art. 5 lett. d) e 24 cpv. 2 lett. i) che entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 marzo 2013 n. 6647R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente ed emana le norme di attuazione del concordato; esso può fissare ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Articolo 2**

Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità competente riguardo alle circostanze rilevanti per l'applicazione del concordato e delle disposizioni di esecuzione; esse comunicano le decisioni di condanna per crimini o delitti.

#### **Articolo 3 (nuovo)**

Per la verifica dell'adempimento delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente può richiedere a chi domanda l'autorizzazione i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere, in particolare, nel caso in cui la persona risieda o abbia risieduto all'estero.

#### **Articolo 4 (nuovo)**

Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori e non può essere reclutato tramite notifiche on-line.

#### **Articolo 5 - Condizioni di rilascio dell'autorizzazione (nuovo)**

<sup>1</sup>Chiunque può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di sicurezza se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di residenza da almeno due anni;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per esercitare l'attività di agente di sicurezza privato;
- d) il suo casellario giudiziale non riporta alcuna condanna per crimini o delitti;

e) sembra, sulla base dei suoi precedenti e del suo comportamento, avere le qualità richieste per esercitare questa attività.

<sup>2</sup>Chiunque è autorizzato a dirigere un'impresa di sicurezza o una succursale se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di residenza;
- b) adempie alle condizioni enunciate al capoverso 1 lettere b-e;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per dirigere un'impresa di sicurezza.

<sup>3</sup>Un'impresa di sicurezza o una sua succursale riceve un'autorizzazione d'esercizio se

- a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile la cui copertura ammonta ad almeno tre milioni di franchi;
- b) garantisce che i propri agenti di sicurezza sono correttamente formati a svolgere i compiti che vengono loro affidati e beneficiano regolarmente di una formazione continua;

L'autorizzazione a svolgere l'attività di agente di sicurezza privato deve essere accompagnata dalla specificazione dell'agenzia per cui si opera (in caso di cambiamento dell'agenzia deve essere rinnovata).

### **Articolo 6 (nuova numerazione)**

<sup>1</sup>Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:

- a. persone arrestate in flagranza di reato;
- b. persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.

<sup>2</sup>La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.

<sup>3</sup>Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.

### **Articolo 7 (nuova numerazione)**

<sup>1</sup>Contro le decisioni adottate sulla base del concordato e delle disposizioni di attuazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

### **Articolo 8 (nuova numerazione)**

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell' 8 novembre 1976 è abrogata.

### **Articolo 9 (nuova numerazione)**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Il Cantone Ticino aderisce al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare le disposizioni di esecuzione adottate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

<sup>2</sup>Il concordato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi con la comunicazione dell'entrata in vigore da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

# Concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées

du 12 novembre 2010

---

## I. Généralités

### Art. 1 *Objet*

Le présent concordat régit la prestation de tâches de sécurité par des personnes ou des entreprises privées.

### Art. 2 *Réserve du droit cantonal*

Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et les devoirs des titulaires d'une autorisation, pour autant que celles-ci soient compatibles avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur et l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

### Art. 3 *Définitions*

<sup>1</sup>Dans le présent concordat, on entend par

- a) *Prestations de sécurité*: toutes les activités énumérées ci-après, sous réserve de l'al. 2:
1. Prestations de contrôle et de surveillance, notamment contrôles aux entrées y compris surveillance d'établissements publics, prestations d'assistance de sécurité (prestations dits de steward), prestations de barrages ainsi que contrôles de véhicules et d'effets personnels;
  2. Prestations de circulation, notamment régulation du trafic sur les routes et les places ainsi que contrôles des véhicules en stationnement;
  3. Prestations de garde et de surveillance, notamment protection d'ouvrages, surveillance par ronde, prestations de conducteurs de chiens et prestations de surveillance;
  4. Prestations de protection de personnes et de biens spécialement menacés, notamment prestations d'ordre, prestations d'intervention et protection armée de biens ou de personnes;
  5. Prestations d'assistance aux autorités, notamment patrouilles dans le domaine public et prestations d'huissier;
  6. Transports sécurisés de personnes, de biens ou de valeurs, notamment transports de détenus et transports de valeurs;
  7. Recherche de renseignements, notamment observations, activités de détective et surveillance contre les vols;
  8. Prestations centraux, notamment gestion de centrales d'alarme, d'intervention et de sécurité.
- b) *Agents de sécurité*: les personnes qui fournissent des prestations de sécurité;
- c) *Entreprises de sécurité*: les personnes morales et physiques qui offrent ou fournissent des prestations de sécurité.

<sup>2</sup>Ne sont pas considérés comme prestations de sécurité les prestations de contrôle, de surveillance ou de circulation de moindre importance, notamment le contrôle de billets, le service de caisse, les contrôles d'entrées ou d'accompagnement lors de grandes manifestations. La commission concordataire peut prévoir d'autres exceptions.

## **II. Autorisations**

### **Art. 4** *Autorisation obligatoire*

<sup>1</sup>Une autorisation est requise pour

- a) les agents de sécurité;
- b) la direction d'une entreprise de sécurité ou d'une succursale;
- c) l'exploitation d'une entreprise de sécurité ou d'une succursale;
- d) l'utilisation de chiens d'intervention.

<sup>2</sup>Les personnes qui offrent à titre indépendant des prestations de sécurité à des tiers requièrent une autorisation en vertu de l'al. 1 let a et c.

<sup>3</sup>La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP) peut exempter de l'autorisation obligatoire les agents de sécurité qui fournissent des prestations non pas à des tiers mais exclusivement à l'entreprise ou à la personne qui les emploie.

### **Art. 5** *Conditions d'octroi de l'autorisation*

<sup>1</sup>Toute personne peut obtenir l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de sécurité si

- a) elle est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement depuis au moins deux ans;
- b) elle a l'exercice des droits civils;
- c) elle a suivi et terminé avec succès la formation théorique de base pour exercer l'activité d'agent de sécurité privé;
- d) son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation pour crime ou délit;
- e) elle semble avoir les qualités requises pour exercer cette activité au vu de son antécédent et de son comportement.

<sup>2</sup>Toute personne est autorisée à diriger une entreprise de sécurité ou une succursale si

- a) elle est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
- b) elle remplit les conditions énoncées à l'al. 1, let. b à e;
- c) elle a suivi et terminé avec succès la formation théorique de base pour diriger une entreprise de sécurité.

<sup>3</sup>Une entreprise de sécurité ou sa succursale reçoit une autorisation d'exploitation si

- a) elle dispose d'une assurance responsabilité civile dont le montant de couverture s'élève à au moins trois millions de francs;
- b) elle garantit que ses agents de sécurité sont formés correctement aux tâches qui leur sont confiées et bénéficient régulièrement d'une formation continue.

#### **Art. 6** *Autorisation d'utiliser des chiens d'intervention*

<sup>1</sup>Toute personne est autorisée à utiliser un chien dans l'exercice d'activités de sécurité pour autant qu'elle-même et le chien soient formés à cet effet.

<sup>2</sup>Les cantons règlent les modalités des examens requis en se conformant aux recommandations prévues par l'art. 17, al. 2, let. b. Ils peuvent déléguer ces examens à des privés.

<sup>3</sup>Les attestations d'aptitudes et les autorisations déjà octroyées sont prises en compte si elles permettent de prouver que la formation exigée à l'al. 1 a été suivie.

#### **Art. 7** *Procédure*

<sup>1</sup>Les autorisations prévues par l'art. 4, let. a, b et d, relèvent de la compétence des autorités du lieu où le requérant a son domicile; les autorisations prévues par l'art. 4, let. c, des autorités du lieu où l'entreprise de sécurité ou sa succursale a son siège. Si le domicile ou le siège se trouve hors de l'espace concordataire, les autorités compétentes sont celles du lieu dans l'espace concordataire où les prestations de sécurité sont fournies la première fois.

<sup>2</sup>Pour l'examen des conditions posées à l'art. 5, al. 1, les services de police des cantons signataires transmettent aux autorités qui délivrent l'autorisation les données dont ils disposent sur la personne du requérant.

<sup>3</sup>Des émoluments visant à couvrir les frais engendrés par le traitement des demandes d'autorisation sont perçus.

<sup>4</sup>Les autorités compétentes communiquent à la commission concordataire toutes les décisions, positives ou négatives, concernant l'octroi ou la prolongation d'une autorisation.

<sup>5</sup>Pour la procédure d'autorisation et l'octroi d'autorisations, les autorités compétentes peuvent demander un soutien administratif aux organisations de la branche désignées par la commission concordataire.

#### **Art. 8** *Carte de légitimation; durée de validité*

<sup>1</sup>Outre l'autorisation, le requérant se voit remettre une carte de légitimation officielle. Pour le processus de fabrication de la carte de légitimation, les autorités qui délivrent l'autorisation peuvent obtenir le soutien administratif des organisations de la branche désignées par la commission concordataire.

<sup>2</sup>Les autorisations sont valables trois ans. Sur demande, elles sont renouvelées pour autant que les conditions des art. 5 et 6 soient remplies.

## **Art. 9**     *Contrôles*

<sup>1</sup>Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations aux entreprises de sécurité ou à leurs succursales conformément à l'art. 7, al. 1, veillent au respect du présent concordat.

<sup>2</sup>Elles peuvent à ce titre procéder à des contrôles dans les locaux de l'entreprise ou de la succursale, ou sur les lieux d'intervention.

## **III. Devoirs des titulaires d'une autorisation**

### **Art. 10**     *Exécution directe*

<sup>1</sup>Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité ainsi que les dirigeants des entreprises de sécurité respectent le monopole de la puissance publique.

<sup>2</sup>Ils ne peuvent recourir à l'exécution directe que dans les cas suivants, en respectant le principe de la proportionnalité:

- a) légitime défense ou état de nécessité licite conformément aux art. 15 et 17 CP;
- b) usage autorisé de la force conformément à l'art. 52, al. 3 CO;
- c) exercice du droit de domicile;
- d) arrestation provisoire au sens de l'art. 218 CPP;
- e) interventions avec approbation expresse ou tacite des intéressés, telles que contrôles de véhicules ou d'effets personnels ou fouilles corporelles, lors de grandes manifestations;
- f) interventions mineures dans le cadre de tâches déléguées par des collectivités publiques.

### **Art. 11**     *Formation*

<sup>1</sup>Les agents de sécurité ne peuvent exercer leur activité que

- a) s'ils sont suffisamment formés, en théorie et en pratique, aux tâches qui leur sont confiées;
- b) s'ils bénéficient régulièrement d'une formation continue.

<sup>2</sup>Les entreprises de sécurité veillent à la formation et à la formation continue de leurs agents au sens de l'al. 1. Elles ne peuvent confier des tâches de sécurité qu'à des agents qui remplissent les conditions énumérées à l'al. 1.

<sup>3</sup>Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'engagement de chiens d'intervention.

### **Art. 12**     *Devoirs en relation avec la police*

Les titulaires d'une autorisation doivent

- a) annoncer à la police la lésion ou la mise en danger de biens juridiques importants si l'intervention de celle-ci est nécessaire;

- b) informer sur demande la police des mesures d'intervention prises ou prévues;
- c) éviter d'entraver les actions de la police ou d'autres autorités; ils sont tenus de collaborer en cas d'interventions communes avec ces autorités;
- d) garder le secret sur des constatations faites grâce aux activités de la police;
- e) remettre à la police tout objet qu'ils auront saisi et qui aurait un intérêt sous l'angle du droit pénal.

### **Art. 13** *Légitimation et apparence extérieure*

<sup>1</sup>Les agents de sécurité ainsi que les dirigeants des entreprises de sécurité présentent leur carte de légitimation sur demande:

- a) à la police, à d'autres autorités ainsi qu'aux clients des prestations de sécurité;
- b) aux particuliers avec lesquels ils entrent en contact.

<sup>2</sup>Les agents de sécurité ne sont pas tenus de présenter leur carte de légitimation si cela leur est impossible au moment où ils fournissent la prestation ou si leur sécurité est en danger. En prévision de tels cas, les agents et les entreprises de sécurité s'assurent que chaque agent en fonction peut être identifié de manière simple et fiable.

<sup>3</sup>L'image des entreprises de sécurité et l'apparence de leurs agents ne doivent prêter à aucune confusion avec des autorités et institutions étatiques. En particulier,

- a) les uniformes et les véhicules des entreprises de sécurité se distinguent clairement de ceux de la police.
- b) les entreprises de sécurité et leurs employés s'abstiennent d'utiliser pour se désigner le terme de «police» ou tout dérivé de ce radical, par exemple politas, policy, Polizei ou Privatpolizei.

<sup>4</sup>Est interdite toute publicité qui exacerbe profondément le sentiment d'insécurité de la population.

### **Art. 14** *Armement et équipement*

<sup>1</sup>Le port d'armes n'est admis que pour les prestations de protection de personnes ou de biens hautement menacés ou pour les transports sécurisés de personnes, de biens ou de valeurs. Il convient par ailleurs de respecter les dispositions du droit fédéral et cantonal sur les armes.

<sup>2</sup>L'armement et l'équipement des entreprises de sécurité et des agents de sécurité doivent se conformer aux prescriptions d'exécution et aux recommandations prévues par l'art. 17, al. 2, let. f.

## **IV. Organisation**

### **Art. 15** *Tâches de la CCDJP*

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

- a) désigne les membres de la commission concordataire;
- b) désigne le secrétariat de la commission concordataire;
- c) édicte le droit d'exécution du présent concordat.

**Art. 16** *Commission concordataire*  
*a. Composition*

<sup>1</sup>La commission concordataire se compose

- a) d'un-e représentant-e par concordat de police pour autant qu'un membre au moins dudit concordat soit aussi signataire du présent concordat;
- b) d'un-e représentant-e des cantons de Zurich et du Tessin, pour autant que ces cantons soient signataires du présent concordat.

<sup>2</sup>La moitié des membres au moins sont représentants de gouvernements cantonaux. La présidence est assurée par un conseiller d'Etat. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

<sup>3</sup>Au besoin, la commission concordataire fait appel à des représentant-e-s de la branche des entreprises de sécurité. Ces personnes siègent avec voix consultative.

**Art. 17** *b. Tâches*

<sup>1</sup>La commission concordataire charge la CCDJP d'édicter le droit d'exécution réglant notamment

- a) la définition des prestations de sécurité (art. 3, al. 1, let. a, et al. 2);
- b) les exceptions à l'autorisation obligatoire selon l'art. 4, al. 3;
- c) le contenu de la formation théorique de base prévue par l'art. 5, al. 1, let. c, et al. 2, let. c.

<sup>2</sup>Elle formule des recommandations afin d'assurer l'application uniforme du concordat dans les cantons, concernant notamment

- a) les documents requis pour présenter une demande d'autorisation (art. 5 et 6);
- b) le contenu de l'examen permettant l'utilisation de chiens d'intervention (art. 6, al. 2)
- c) le montant des émoluments visant à couvrir les frais de la procédure d'autorisation (art. 7, al. 3);
- d) l'étendue et les modalités du soutien administratif que peuvent demander, aux organisations de la branche, les autorités (art. 7, al. 5, et art. 8 al.1);
- e) le contenu et l'étendue de la formation et de la formation continue des agents de sécurité (art. 11);
- f) les équipements interdits et les armes admises pour les entreprises de sécurité et les agents de sécurité (art. 14, al. 2);
- g) la reconnaissance des aptitudes, diplômes, autorisations, documents en tout genre et autres acquis exigés hors de l'espace concordataire (art. 5, art. 6, art. 7 al. 2 et art. 11).

<sup>3</sup>Elle exerce la surveillance sur les organisations de la branche en tant que ces dernières exercent des activités qui relèvent du présent concordat.

<sup>4</sup>Elle tient un registre qui comprend les données personnelles des titulaires d'une autorisation ainsi que la durée de l'autorisation. Les données servent à vérifier l'authenticité et l'exactitude des cartes de légitimation en circulation. Toute personne concernée au sens de l'art. 13, al. 1, let. a et b, peut sur demande être renseignée sur les données du registre. Les données sont supprimées une année après l'expiration d'une autorisation.

<sup>5</sup>Elle tient un registre des personnes dont la demande d'octroi ou de prolongation d'une autorisation selon le présent concordat a été refusée ou contre lesquelles une sanction au sens de l'art. 20 a été prononcée. Le registre contient les données personnelles de la personne concernée ainsi que le motif et le type des mesures prises. La commission concordataire permet aux autorités qui délivrent l'autorisation d'accéder à ce registre. Les données sont supprimées quatre ans après leur enregistrement.

<sup>6</sup>La commission concordataire informe périodiquement la CCDJP de la mise en œuvre du présent concordat.

### **Art. 18** *Organisations de la branche*

La commission concordataire peut déléguer à une organisation de la branche, avec son accord et contre une indemnité couvrant les frais, les tâches suivantes:

- a) offrir la formation de base théorique selon l'art. 5 al. 1 let. c et al. 2 let. c, y compris l'organisation des examens;
- b) décharger les autorités dans la procédure d'autorisation selon l'art. 7;
- c) décharger les autorités pour la fabrication des cartes de légitimation selon l'art. 8 al. 1.

## **V. Sanctions et dispositions finales**

### **Art. 19** *Contraventions*

<sup>1</sup>Est passible d'une amende de CHF 500.- au minimum quiconque exerce, sans autorisation, des activités qui requièrent une autorisation conformément au présent concordat.

<sup>2</sup>Est passible d'une amende de CHF 200.- au minimum quiconque viole gravement les dispositions des art. 10 à 14.

<sup>3</sup>Les dispositions du CP relatives aux contraventions sont applicables.

<sup>4</sup>La négligence, la tentative et la complicité sont punissables. N'est pas punissable la violation par négligence de l'art. 12, let. a.

### **Art. 20** *Autres sanctions*

<sup>1</sup>L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

<sup>2</sup>Toute violation des art. 10 à 14 donne lieu à un avertissement ou à une amende administrative jusqu'à CHF 200.-. Dans les cas graves, l'autorisation est suspendue ou retirée. Reste réservée une amende pénale au sens de l'art. 19 al. 2.

<sup>3</sup>Si les autorités qui délivrent l'autorisation prononcent une sanction au sens du présent article, elles en informent la commission concordataire.

**Art. 21** *Entrée en vigueur et dénonciation*

<sup>1</sup>La CCDJP met le présent concordat en vigueur dès que cinq cantons y ont adhéré et que les préparatifs pour son exécution ont abouti.

<sup>2</sup>Chaque canton signataire peut dénoncer son adhésion au présent concordat pour la fin d'une année civile en observant un délai de 12 mois.

**Art. 22** *Validité des autorisations existantes*

<sup>1</sup>Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent concordat restent valables pendant deux ans au maximum.

<sup>2</sup>Les titulaires d'une autorisation exerçant dans un canton qui, avant d'adhérer au présent concordat, n'imposait aucune autorisation ou prévoyait des conditions d'octroi moins sévères, doivent requérir une autorisation conforme au présent concordat dans un délai de deux ans à compter de l'adhésion du canton.

## **Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati**

del 12 novembre 2010

---

### **I. Generalità**

#### **Art. 1**     *Oggetto*

Il presente concordato disciplina la prestazione di compiti di sicurezza da parte di persone o imprese private.

#### **Art. 2**     *Riserva del diritto cantonale*

I cantoni possono prevedere regole più severe per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni e gli obblighi dei titolari di un'autorizzazione purché queste siano compatibili con la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno e l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone.

#### **Art. 3**     *Definizioni*

<sup>1</sup>Ai sensi del presente concordato si intende per

a) *Prestazioni di sicurezza*: tutte le attività elencate di seguito, ad eccezione del capoverso 2:

1. Prestazioni di controllo e di sorveglianza, segnatamente controlli agli ingressi compresa la sorveglianza di edifici pubblici, prestazioni di assistenza di sicurezza (cosiddette prestazioni di steward), prestazioni di sbarramento come pure controllo di veicoli e di effetti personali;
2. Prestazioni di circolazione, segnatamente disciplinamento del traffico su strade e piazze come pure controlli dei veicoli in stazionamento;
3. Prestazioni di guardia e di sorveglianza, segnatamente protezione di opere, sorveglianza con ronde, prestazioni di conducenti di cani e prestazioni di sorveglianza;
4. Prestazioni di protezione di persone e di beni particolarmente minacciati, segnatamente prestazioni d'ordine, prestazioni di intervento e protezione armata di beni o di persone;
5. Prestazioni di assistenza alle autorità, segnatamente pattugliamento di spazi pubblici e prestazioni di usciere;
6. Trasporti securizzati di persone, di beni o di valori, segnatamente trasporti di detenuti e trasporti di valori;
7. Ricerca di informazioni, segnatamente osservazioni, attività di investigazione e sorveglianza contro i furti;
8. Prestazioni centrali, segnatamente gestione di centrali d'allarme, di intervento e di sicurezza.

b) *Agenti di sicurezza*: le persone che forniscono prestazioni di sicurezza;

c) *Imprese di sicurezza*: le persone giuridiche e fisiche che offrono o forniscono prestazioni di sicurezza.

<sup>2</sup>Non sono considerate prestazioni di sicurezza le prestazioni di controllo, di sorveglianza o di circolazione di minima importanza, segnatamente il controllo di biglietti, il servizio di cassa, i controlli d'entrata o di accompagnamento in occasione di grandi manifestazioni. La commissione concordataria può prevedere altre eccezioni.

## **II. Autorizzazioni**

### **Art. 4** *Autorizzazione obbligatoria*

<sup>1</sup>Un'autorizzazione è richiesta per

- a) gli agenti di sicurezza;
- b) la direzione di un'impresa di sicurezza o di una succursale;
- c) l'esercizio di un'impresa di sicurezza o di una succursale;
- d) l'impiego di cani di intervento.

<sup>2</sup>Le persone che offrono a titolo indipendente prestazioni di sicurezza a terzi richiedono un'autorizzazione in virtù del capoverso 1 lettere a e c.

<sup>3</sup>La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) può esentare dall'autorizzazione obbligatoria gli agenti di sicurezza che forniscono prestazioni non a terzi bensì esclusivamente all'impresa o alla persona che li impiega.

### **Art. 5** *Condizioni di rilascio dell'autorizzazione*

<sup>1</sup>Chiunque può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di sicurezza se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di residenza da almeno due anni;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per esercitare l'attività di agente di sicurezza privato;
- d) il suo casellario giudiziale non riporta alcuna condanna per crimini o delitti;
- e) sembra, sulla base dei suoi precedenti e del suo comportamento, avere le qualità richieste per esercitare questa attività.

<sup>2</sup>Chiunque è autorizzato a dirigere un'impresa di sicurezza o una succursale se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di residenza;
- b) adempie alle condizioni enunciate al capoverso 1 lettere b-e;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per dirigere un'impresa di sicurezza.

<sup>3</sup>Un'impresa di sicurezza o una sua succursale riceve un'autorizzazione d'esercizio se

- a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile la cui copertura ammonta ad almeno tre milioni di franchi;
- b) garantisce che i propri agenti di sicurezza sono correttamente formati ai compiti che vengono loro affidati e beneficiano regolarmente di una formazione continua.

#### **Art. 6** *Autorizzazione all'impiego di cani di intervento*

<sup>1</sup>Chiunque è autorizzato a impiegare un cane nell'esercizio di attività di sicurezza a condizione che il conducente e il cane siano formati a tale scopo.

<sup>2</sup>I cantoni disciplinano le modalità degli esami richiesti conformandosi alle raccomandazioni previste dall'articolo 17 capoverso 2 lettera *b*. Essi possono delegare questi esami a privati.

<sup>3</sup>Gli attestati di capacità e le autorizzazioni già rilasciate sono riconosciute se permettono di provare che la formazione richiesta al capoverso 1 è stata seguita.

#### **Art. 7** *Procedura*

<sup>1</sup>Le autorizzazioni previste dall'articolo 4 capoverso 1 lettere *a*, *b* e *d* sono di competenza delle autorità del luogo di domicilio del richiedente; le autorizzazioni previste dall'articolo 4 capoverso 1 lettera *c*, dalle autorità del luogo in cui ha sede l'impresa di sicurezza o la sua succursale. Se il domicilio o la sede si trovano al di fuori dello spazio concordatario, le autorità competenti sono quelle del luogo nello spazio concordatario dove le prestazioni di sicurezza sono fornite per la prima volta.

<sup>2</sup>Per l'esame delle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 1, i servizi di polizia dei cantoni firmatari trasmettono alle autorità che rilasciano l'autorizzazione i dati di cui dispongono sulla persona del richiedente.

<sup>3</sup>A copertura delle spese generate dal trattamento delle domande di autorizzazione viene prelevata una tassa.

<sup>4</sup>Le autorità competenti comunicano alla commissione concordataria tutte le decisioni, positive o negative, concernenti il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione.

<sup>5</sup>Per la procedura di autorizzazione e il rilascio di autorizzazioni, le autorità competenti possono richiedere un sostegno amministrativo alle organizzazioni di categoria designate dalla commissione concordataria.

#### **Art. 8** *Tessera di legittimazione; durata e validità*

<sup>1</sup>Oltre all'autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale. Per la confezione della tessera di legittimazione, le autorità che rilasciano l'autorizzazione possono ottenere il sostegno amministrativo delle organizzazioni di categoria designate dalla commissione concordataria.

<sup>2</sup>Le autorizzazioni sono valide tre anni. Su richiesta, esse possono essere rinnovate purché le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 siano adempiute.

### **Art. 9**      *Controlli*

<sup>1</sup>Le autorità competenti per rilasciare le autorizzazioni alle imprese di sicurezza o alle loro succursali conformemente all'articoli 7 capoverso 1 vegliano sul rispetto del presente concordato.

<sup>2</sup>Esse possono a questo titolo procedere a controlli nei locali dell'impresa o della succursale, o sui luoghi di intervento.

## **III. Obblighi dei titolari di un'autorizzazione**

### **Art. 10**      *Esecuzione diretta*

<sup>1</sup>Nell'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di sicurezza come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.

<sup>2</sup>Essi non possono ricorrere all'esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità:

- a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente agli articoli 15 e 17 CP;
- b) uso autorizzato della forza conformemente all'articolo 52 capoverso 3 CO;
- c) esercizio del diritto di domicilio;
- d) arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 218 CPP;
- e) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni;
- f) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.

### **Art. 11**      *Formazione*

<sup>1</sup>Gli agenti di sicurezza non possono esercitare la loro attività che a condizione di

- a) essere sufficientemente formati, in teoria e in pratica, per i compiti che vengono loro affidati;
- b) beneficiare regolarmente di una formazione continua.

<sup>2</sup>Le imprese di sicurezza vegliano sulla formazione e sulla formazione continua dei loro agenti ai sensi del capoverso 1. Esse non possono affidare compiti di sicurezza che ad agenti che adempiono alle condizioni elencate al capoverso 1.

<sup>3</sup>I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'impiego di cani di intervento.

### **Art. 12**      *Doveri in relazione alla polizia*

I titolari di un'autorizzazione devono

- a) annunciare alla polizia la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente importanti qualora si riveli necessario il suo intervento;
- b) informare su richiesta la polizia circa le misure di intervento adottate o previste;
- c) evitare di ostacolare le azioni della polizia o di altre autorità; essi sono tenuti a collaborare in caso di interventi comuni con queste autorità;
- d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate grazie alle attività della polizia;
- e) consegnare alla polizia qualunque oggetto che essi avranno sequestrato e che avrebbe un interesse sotto il profilo del diritto penale.

### **Art. 13** *Legittimazione e aspetto esterno*

<sup>1</sup>Gli agenti di sicurezza come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza esibiscono, su richiesta, la loro tessera di legittimazione:

- a) alla polizia, ad altre autorità come pure ai clienti delle prestazioni di sicurezza;
- b) ai privati con i quali entrano in contatto.

<sup>2</sup>Gli agenti di sicurezza non sono tenuti ad esibire la loro tessera di legittimazione nei casi in cui ciò fosse loro impossibile al momento in cui forniscono la prestazione oppure se la loro sicurezza è in pericolo. In previsione di tali casi, gli agenti e le imprese di sicurezza si assicurano che ciascun agente in funzione possa essere identificato in maniera semplice e affidabile.

<sup>3</sup>L'immagine delle imprese di sicurezza e l'aspetto dei loro agenti non devono prestarsi ad alcuna confusione con le autorità e istituzioni statali. In particolare,

- a) le uniformi e i veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia;
- b) le imprese di sicurezza e i loro impiegati devono astenersi dall'uso, per designarsi, del termine "polizia" o di qualunque derivato da questo sostantivo, ad esempio politas, policy, Polizia o Polizia privata.

<sup>4</sup>È vietata qualunque pubblicità suscettibile di esacerbare profondamente il sentimento di insicurezza della popolazione.

### **Art. 14** *Armamento e equipaggiamento*

<sup>1</sup>Il porto d'armi è ammesso unicamente per le prestazioni di protezione di persone o di beni seriamente minacciati o per il trasporto securizzato di persone, di beni o di valori. Peraltro vanno rispettate le disposizioni del diritto federale e cantonale sulle armi.

<sup>2</sup>L'armamento e l'equipaggiamento delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza devono conformarsi alle prescrizioni di esecuzione e alle raccomandazioni previste dall'articolo 17 capoverso 2 lettera f.

## **IV. Organizzazione**

### **Art. 15** *Compiti della CDDGP*

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

- a) designa i membri della commissione concordataria;
- b) designa il segretariato della commissione concordataria;
- c) emana le disposizioni di esecuzione del presente concordato.

**Art. 16** *Commissione concordataria*  
*a. Composizione*

<sup>1</sup>La commissione concordataria si compone

- a) di un(a) rappresentante per concordato di polizia purché almeno un membro del citato concordato sia firmatario del presente concordato;
- b) da un(a) rappresentante dei cantoni di Zurigo e del Ticino purché questi cantoni siano firmatari del presente concordato.

<sup>2</sup>Almeno la metà dei membri sono rappresentanti dei governi cantonali. La presidenza è assicurata da un consigliere di Stato. In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante.

<sup>3</sup>In caso di necessità, la commissione concordataria ricorre a rappresentati della categoria delle imprese di sicurezza. Queste persone hanno un voto consultivo.

**Art. 17** *b. Compiti*

<sup>1</sup>La commissione concordataria incarica la CDDGP di emanare le disposizioni di esecuzione intese a disciplinare segnatamente

- a) la definizione delle prestazioni di sicurezza (art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2);
- b) le eccezioni all'autorizzazione obbligatoria giusta l'articolo 4 capoverso 3;
- c) il contenuto della formazione teorica di base previsto dall'articolo 5 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera c.

<sup>2</sup>Essa formula delle raccomandazioni per assicurare l'applicazione uniforme del concordato nei cantoni, concernenti segnatamente

- a) i documenti richiesti per presentare una domanda di autorizzazione (art. 5 e 6);
- b) il contenuto dell'esame che autorizza l'impiego di cani di intervento (art. 6 cpv. 2);
- c) l'ammontare gli emolumenti a copertura dei costi della procedura di autorizzazione (art. 7 cpv. 3);
- d) l'estensione e le modalità del sostegno amministrativo che le autorità possono richiedere alle organizzazioni di categoria (art. 7 cpv. 5 e art. 8 cpv. 1);
- e) il contenuto e l'estensione della formazione e della formazione continua degli agenti di sicurezza (art. 11);
- f) l'equipaggiamento vietato e le armi consentite alle imprese di sicurezza e agli agenti di sicurezza (art. 14 cpv. 2);
- g) il riconoscimento di attitudini, diplomi, autorizzazioni, documenti di qualunque genere e altri requisiti richiesti al di fuori dello spazio concordatario (art. 5, art. 6, art. 7 cpv. 2 e art. 11).

<sup>3</sup>Essa esercita la sorveglianza sulle organizzazioni di categoria per quanto queste ultime esercitano delle attività che rientrano nel presente concordato.

<sup>4</sup>Essa tiene un registro comprendente i dati personali dei titolari di un'autorizzazione come pure la durata dell'autorizzazione. I dati servono a verificare l'autenticità e l'esattezza delle tessere di legittimazione in circolazione. Qualunque persona interessata ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere *a* e *b* può su richiesta essere informata sui dati contenuti nel registro. I dati sono cancellati un anno dopo la scadenza dell'autorizzazione.

<sup>5</sup>Essa tiene un registro delle persone la cui domanda di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione secondo il presente concordato è stata rifiutata o contro la quale è stata pronunciata una sanzione ai sensi dell'articolo 20. Il registro contiene i dati personali della persona interessata come pure il motivo e il genere di misure adottate. La commissione concordataria consente alle autorità che rilasciano l'autorizzazione di accedere a questo registro. I dati vengono cancellati quattro anni dopo la loro registrazione.

<sup>6</sup>La commissione concordataria informa periodicamente la CDDGP sulla messa in opera del presente concordato.

#### **Art. 18**    *Organizzazioni di categoria*

La commissione concordataria può delegare a un'organizzazione di categoria, con il suo accordo e con un'indennità a copertura dei costi, i compiti seguenti:

- a) offrire la formazione di base teorica giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera *c* e capoverso 2 lettera *c*, compresa l'organizzazione degli esami;
- b) sgravare le autorità nella procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7;
- c) sgravare le autorità nella confezione delle tessere di legittimazione secondo l'articolo 8 capoverso 1.

### **V.    Sanzioni e disposizioni finali**

#### **Art. 19**    *Contravvenzioni*

<sup>1</sup>È punibile con una multa di almeno 500 franchi chiunque esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un'autorizzazione conformemente al presente concordato.

<sup>2</sup>È punibile con una multa di almeno 200 franchi chiunque viola gravemente le disposizioni degli articoli 10-14.

<sup>3</sup>Sono applicabili le disposizioni del CP relative alle contravvenzioni.

<sup>4</sup>Sono punibili la negligenza, il tentativo e la complicità. Non è punibile la violazione per negligenza dell'articolo 12 lettera *a*.

#### **Art. 20**    *Altre sanzioni*

<sup>1</sup>L'autorizzazione è revocata qualora le condizioni del suo rilascio non siano più adempite.

<sup>2</sup>Qualunque violazione degli articoli 10-14 comporta un ammonimento o una multa amministrativa fino 200 franchi. Nei casi gravi, l'autorizzazione è sospesa o revocata. Resta riservata la multa penale ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2.

<sup>3</sup>Qualora le autorità che rilasciano l'autorizzazione pronuncino una sanzione ai sensi del presente articolo, ne danno comunicazione alla commissione concordataria.

**Art. 21** *Entrata in vigore e disdetta*

<sup>1</sup>La CDDGP decreta l'entrata in vigore del presente concordato non appena cinque cantoni vi avranno aderito e i preparativi per la sua esecuzione saranno completati.

<sup>2</sup>Ciascun cantone firmatario può denunciare la propria adesione al presente concordato per la fine di un anno civile osservando un termine di 12 mesi.

**Art. 22** *Validità delle autorizzazioni in vigore*

<sup>1</sup>Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente concordato restano valide per un massimo di due anni.

<sup>2</sup>I titolari di un'autorizzazione che esercitano in un cantone che, prima di aderire al presente concordato, non imponeva alcuna autorizzazione o prevedeva delle condizioni di rilascio meno severe, devono richiedere un'autorizzazione conforme al presente concordato entro il termine di due anni contare dal momento dell'adesione del cantone.

\* \* \* \* \*

Per la maggioranza della Commissione .....

..., relatore